



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 28/04/2025

OGGETTO: Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 2658/2024 emessa dal Tribunale di Lecce – sez. lavoro - nel giudizio iscritto al n. R.G r.g. 6498/2022

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 11:09, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 1^a ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 16 e assenti n.1 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Si	
Maurizio Spagnolo	Si	
Vanessa Ciurlia	Si	
Salvatore Fai	Si	
Giovanni Rollo	Si	
Fabrizio Stefanizzi	Si	
Daniela Patera	Si	
Federica Guido	Si	
Martina Zuccaro	Si	
Fabio Donateo	Si	
Cosimo Vetrano		Si
Luisa Margherito	Si	
Stefania Capoccia	Si	
Claudio Paladini	Si	
Laura Mogavero	Si	
Katia Prato	Si	
Giuseppe Landolfo	Si	

Il Consigliere Sig.ra Federica GUIDO in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pierluigi CANNAZZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 14/04/2025 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la

(Proposta n 16. del 11/04/2025) - **Delibera C.C. n. 15 del 28/04/2025**

correttezza dell'azione amministrativa, firma Avv. Anna Maria MARASCO

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 14/04/2025, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Preso atto:

- dell'intervento della Sindaca De Bartolomeo Mariarosaria che illustra l'argomento in trattazione;
- dell'uscita dal Consiglio comunale del Consigliere Vetrano Cosimo alle ore 12:45;

il tutto così come riportato nell'allegato verbale al presente atto;

Premesso che:

- questo Ente nel periodo 6 dicembre 2010 - 21 gennaio 2011 è stato oggetto di verifica amministrativa - contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, che ha interessato la gestione giuridica ed economica del personale per l'arco temporale 2004-2009;
- Detta verifica amministrativa contabile ha indicato vari rilievi e criticità rispetto alle quali invitava l'Ente ad assumere adeguate iniziative; in particolare per quel che attiene invece le *progressioni orizzontali* le osservazioni formulate nel referto ispettivo si sono fondate sull'affermazione che *l'istituto è stato utilizzato più volte per la quasi totalità del personale in servizio, in contrasto con il carattere premiante e selettivo voluto dal legislatore (art.5 CCNL 31.3.99) e secondo quanto espresso dall'ARAN con il parere 399 5D3;*
- il 20 ottobre 2010, la Giunta Comunale autorizzava il Segretario generale alla sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato integrativo annualità 2010 che conteneva peraltro la previsione e stanziamento delle risorse economiche finalizzate all'attribuzione della progressione economica orizzontale all'interno di ciascuna categoria; in detto accordo decentrato veniva prevista nello specifico l'attribuzione del beneficio al 60% del personale in servizio; con successiva determinazione del Segretario generale, la n. 430 del 2010 veniva attribuito in concreto il beneficio economico a seguito della procedura di selezione prevista dal contratto decentrato nel frattempo sottoscritto definitivamente dalla delegazione trattante.
- Successivamente l'Amministrazione, nel prendere atto della Relazione predisposta dagli Ispettori del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e delle conseguenti contestazioni, sospendeva in via cautelare con primo provvedimento del Segretario generale n. 219 del 7 giugno 2011 l'erogazione delle somme per la progressione economica già effettuata con decorrenza 01.01.2010; con una serie di ulteriori provvedimenti la predetta sospensione veniva prorogata e con determinazione n. 209 del 15 maggio 2013 si confermava la proroga sino a nuove disposizioni risolutive.

Dato atto che in data 29.03.2023 è stato notificato ai sensi della legge 53/ 94 ricorso ex art. 414 cpc per OMISSIS rappresentata e difesa dagli avv.ti Elisabetta Mariano e Cosimo Summa , acquisito in pari data al prot. 4796;

il relativo giudizio, si è incardinato innanzi al Tribunale di Lecce – sez. lavoro ed iscritto al Ruolo Generale 6498/2022 ed assegnato al Giudice del Lavoro dott.ssa Caterina Mainolfi ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad *essere reinquadrata nella posizione professionale ed economica relativa a ..OMISSIS... per come conseguita al termine della selezione pubblica bandita con avviso pubblico del 14.11.2010. ..*

la ricorrente ha richiesto in particolare :

accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere reinquadrata nella posizione professionale ed economica relativa al livello B4, per come conseguita al termine della selezione pubblica bandita con avviso pubblico del 14.11.2010 ;

per l'effetto **condannare** la resistente alla regolazione della posizione economica e contributiva relativa al livello B4 per tutto l'arco temporale dal giugno 2011 ad oggi, e quindi al pagamento delle differenze retributive maturate nel predetto periodo per complessivi € 3.025,07 o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge.

accertare e dichiarare, il diritto della **Sig.ra Gerardi Maria** al risarcimento del danno da dequalificazione

professionale, per i motivi argomentati alla lettera B) del presente ricorso pari ad ulteriori € 1.500,00 o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge.

per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento del danno da dequalificazione professionale che andrà parametrato alla retribuzione di riferimento e quantificato in misura percentuale rispetto al tipo e all'entità del demansionamento, ovvero da determinarsi in via equitativa a cura dell'Ill.mo Giudice adito, tenendo conto delle mensilità (da giugno 2011 ad oggi) in cui la ricorrente ha percepito una errata retribuzione, corrispondente ad un livello professionale più basso (B3) rispetto a quello conseguito (B4) e che doveva essere scrupolosamente applicato dal Comune resistente.

condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ;

Dato atto che il relativo giudizio – nel quale il Comune è regolarmente costituito - si è concluso con sentenza n. 2658/2024 notificata in data 21.01.2025 che accoglie parzialmente il ricorso nella misura che segue: a) *accerta il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nella posizione professionale ed economica B4 a far data dal 1 gennaio 2010 e, per l'effetto, condanna il Comune di Veglie al pagamento delle differenze retributive maturate dal 28 marzo 2018, maggiorate di interessi legali o di rivalutazione monetaria se superiore al tasso legale degli interessi;*

b) per il resto rigetta il ricorso;

c) condanna l'Ente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di causa, liquidate, ex D.M. n°55/2014 in euro 1.960,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore degli avvocati antistatari;

Dato atto dei conteggi effettuati relativi alle somme da corrispondere alla dipendente di che trattasi – in virtù del citato dispositivo della sentenza 2658/2024, a far data dal 28.03.2018 quantificati in € **2239.12**;

Dato atto altresì che le spese legali sono quantificate in € **2859,88**, comprensive di onorari, spese generali ex art. 13, CAP 4%, Iva; l'importo previsto per il pagamento del Contributo unificato è pari ad € **49,00**;

Considerato che:

l'art. 193 del D.Lgs. n.267/2000 – “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, **al comma 2**, prevede che *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

l'art. 194 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; omissis...*

Dato atto che:

- che la natura della adottanda deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per se già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- che la giurisprudenza della Corte dei conti ha messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 del TUEL. ; nel caso di sentenza

esecutiva di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di apprezzamento discrezionale per valutare l'an e il *quantum* del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

Rilevato pertanto che la spesa di cui trattasi costituisce debito fuori bilancio per l'importo di € 5148,00 riconoscibile ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera a) del T.U.E.L. in quanto relativo a sentenza esecutiva ;

Atteso che per consentire dunque il pagamento della spesa di cui al punto innanzi si provvederà ai sensi dell'art.193, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, mediante prelevamento dal Fondo rischi contenzioso dotato della necessaria disponibilità , cap. 252.1, come da prospetto allegato;

RICHIAMATI l'Art. 193 e l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui *"i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo e dalla competente procura della Corte dei Conti;*

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data -----, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore competente

Con voti espressi per alzata di mano dai n. 16 membri del Consiglio presenti e votanti:

favorevoli n. 11

astenuiti n. 5 (Cons. Capoccia Stefania, Cons. Landolfo Giuseppe, Cons. Mogavero Laura, Cons. Paladini Claudio, Cons. Prato Katia)

DELIBERA

1.RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.RICONOSCERE ai sensi dell'Art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000, la somma di € 5148,00 , in virtù del dispositivo della sentenza meglio precisata in premessa e narrativa;

3.STABILIRE che al pagamento della somma di € 5148,00 si provvederà ai sensi dell'art.193, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, mediante prelevamento dal Fondo rischi contenzioso dotato della necessaria disponibilità , cap. 252.1, come da prospetto allegato;

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Procura della Corte dei conti – Regione Puglia;

5. DI DEMANDARE ai competenti Responsabili di Settore tutti gli adempimenti conseguenti e collegati all'esecutività della presente deliberazione;

Di seguito,

attesa l'urgenza di provvedere in merito,

Con voti espressi per alzata di mano dai n. 16 membri del Consiglio presenti e votanti:

favorevoli n. 11

astenuiti n. 5 (Cons. Capoccia Stefania, Cons. Landolfo Giuseppe, Cons. Mogavero Laura, Cons. Paladini Claudio, Cons. Prato Katia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Federica GUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 806 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 26/05/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 26/05/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.